



# Comune di Montescano

PROVINCIA DI PV

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.
--

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brega Enrica - Presidente	Sì
2. Sclavi Davide - Vice Sindaco	Sì
3. Guarnoni Ileana - Consigliere	Sì
4. Paccioretti Filippo Maria - Consigliere	Sì
5. Terrabusi Sara - Consigliere	No
6. Marangoni Antonella - Consigliere	Sì
7. Moretto Lorenzo - Consigliere	Sì
8. Rovati Gabriele - Consigliere	Sì
9. Boldura Lorena - Consigliere	No
10. Riccardi Luigi - Consigliere	No
11. Achilli Antonio - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Muttarini Gian Luca** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BREGA ENRICA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022.  
PROVVEDIMENTI.

La Responsabile del Servizio Rag. Casella Maria Rosa illustra l'argomento oggetto della deliberazione

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L. 16 giugno 1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'addizionale comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente prevede: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;

**CONSIDERATO** che ad opera dell'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022-2024) sono stati revisionati gli scaglioni dell'IRPEF come segue:

- da 0 a € 15.000;
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000;
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000;
- oltre € 50.000;

**DATO ATTO** che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta di competenza del Consiglio Comunale (nota 12.03.2007, prot. n.938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze);

**DATO ATTO** che questa amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13 aprile 2015, nell'approvare il regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, stabiliva per l'anno 2015 l'introduzione dell'addizionale comunale e determinava nella misura di 0,50 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione, con soglia di esenzione per i redditi fino a 7.500,00 euro;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18 marzo 2019 con cui si modificava il regolamento comunale in materia di addizionale, in particolare l'art. 4 che disciplina la soglia di esenzione, innalzandola fino a € 20.000,00;

**RAVVISATA** la necessità di confermare per il triennio 2022/2024 un'aliquota unica pari alla misura dello 0,50 per cento e di confermare la soglia di esenzione pari a € 20.000;

#### **VISTO**

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

**CONSIDERATO** che il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" è stato approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 e che tra gli altri provvedimenti è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** l'art. 14 comma 8 del D. Lgs. 23/2011;

**VISTO** l'art. 15-bis della legge 28 giugno 2019 n. 58, legge di conversione del D.L. 30 aprile 2019 n. 34;

**VISTA** la circolare n. 2 D/F avente ad oggetto: "Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti." che prevede che "la pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, il quale dispone che "L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico". L'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Montescano. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

*1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce. Si deve sottolineare, al riguardo, che la norma in commento a differenza di quanto si riscontra nelle analoghe disposizioni relative alla pubblicazione degli atti concernenti gli altri tributi comunali non pone a carico del comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre. Nondimeno, atteso che ovviamente sussiste anche con riferimento agli atti in materia di addizionale comunale all'IRPEF l'esigenza per il MEF di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di procedere alle verifiche propedeutiche alla pubblicazione, è opportuno che il comune provveda all'inserimento nel Portale dell'atto e alla compilazione dell'apposita tabella recante le aliquote e l'eventuale esenzione, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre normativamente fissata per la pubblicazione. In ogni caso, gli atti inseriti dal comune nel Portale in data successiva al 20 dicembre non verranno pubblicati a valere sull'anno d'imposta cui si riferiscono bensì su quello successivo, ferma restando, ovviamente, la facoltà del comune di adottare per tale ultimo anno una diversa deliberazione. In ordine al regime di efficacia delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF ai fini del relativo versamento, si deve evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato D.Lgs. n. 360 del 1998, l'acconto dell'imposta in questione è stabilito comunque nella misura del trenta per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote e l'esenzione vigenti nell'anno precedente. Ai fini del versamento del saldo dell'addizionale in discorso, invece, si dovranno ovviamente considerare le aliquote fissate per l'anno d'imposta di cui si tratta con la deliberazione pubblicata entro il 20 dicembre dello stesso anno. Nell'ipotesi in cui, infine, per un determinato anno non venga trasmessa, e conseguentemente pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), entro il 20 dicembre, alcuna deliberazione di determinazione delle aliquote, troveranno applicazione quelle vigenti nell'anno precedente in virtù del principio generale di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.”;*

**RITENUTO** opportuno, al fine di reperire le risorse necessarie a garantire gli equilibri di bilancio, applicare per il triennio 2022/2024 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,50%;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2022-2024;

**DATO ATTO** che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,50% con la soglia di esenzione fissata è quantificato in € 20.0000,00;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

**VISTI:**

- l'art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

**RILEVATO** che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2022 l'aliquota del 0,50%;
2. di confermare di non far luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF quando il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l'importo di 20.000,00 euro, come stabilito con la deliberazione di C.C. n. 9/2019 modificativa del regolamento;
3. di disporre che la presente deliberazione sia inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
4. di incaricare l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio a tutti gli adempimenti susseguenti al presente atto (Trasmissione al MEF e Pubblicazione nel sito comunale).

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : BREGA ENRICA

Il Segretario Comunale  
F.to : DOTT. MUTTARINI GIAN LUCA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montescano, li 15/04/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to : Sandra Colombi

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 28-mar-2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale

F.to : DOTT. MUTTARINI GIAN LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT. MUTTARINI GIAN LUCA